

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento, in forza degli articoli 263 TFUE e 275 TFUE, della decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 306, pag. 18), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 306, pag. 3), nella parte riguardante la ricorrente, e, dall'altro lato, domanda di declaratoria di inapplicabilità nei confronti della ricorrente, in forza dell'articolo 277 TFUE, dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), come modificato dall'articolo 1, punto 7, della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012 (GU L 19, pag. 22), nonché dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera d), e dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Iran Insurance Company è condannata alle spese.

(¹) GU C 78 del 15.3.2014.

Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2016 – Post Bank Iran/Consiglio

(Causa T-68/14) (¹)

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento di capitali — Eccezione di illegittimità — Articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 — Articolo 215 TFUE — Articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC, come modificato dall'articolo 1, numero 7, della decisione 2012/35/PESC — Articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 — Diritti fondamentali — Articoli 2 TUE, 21 TUE e 23 TUE — Articoli 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali — Errore di valutazione — Parità di trattamento — Non discriminazione — Principio di buona amministrazione — Obbligo di motivazione — Sviamento di potere — Legittimo affidamento — Proporzionalità»

(2016/C 222/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Post Bank Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: D. Luff, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: I. Rodios e M. Bishop, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e D. Gauci, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento, ai sensi degli articoli 263 TFUE e 275 TFUE, della decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 306, pag. 18), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 306, pag. 3), nella parte in cui riguardano la ricorrente e, dall'altro lato, domanda diretta a far dichiarare l'inapplicabilità nei confronti della ricorrente, ai sensi dell'articolo 277 TFUE, dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), come modificato dall'articolo 1, numero 7, della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012 (GU L 19, pag. 22), nonché dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera d), e dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Post Bank Iran è condannata alle spese.

(¹) GU C 129 del 28.4.2014.

Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2016 –Andres e a./BCE

(Causa T-129/14) (¹)

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BCE — Pensioni — Riforma del regime previdenziale — Congelamento del piano pensioni — Condizioni di impiego del personale della BCE — Diritto di consultazione — Diversa natura tra il rapporto di lavoro su base contrattuale e il rapporto di lavoro su base statutaria — Snaturamento — Errore di diritto»)

(2016/C 222/16)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Carlos Andres (Francoforte sul Meno, Germania) e gli altri 150 ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato alla sentenza (Rappresentante: L. Levi, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (BCE) (Rappresentanti: inizialmente B. Ehlers e M. López Torres, successivamente B. Ehlers e F. Malfrère, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) dell'11 dicembre 2013, Andres e a./BCE (F-15/10, EU:F:2013:194), diretta all'annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Carlos Andres e gli altri ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato sono condannati alle spese.

(¹) GU C 159 del 26.5.2014.

Sentenza del Tribunale del 10 maggio 2016 – August Storck/EUIPO (Raffigurazione di una confezione quadrata bianca e blu)

(Causa T-806/14) (¹)

(«Marchio dell'Unione europea — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio figurativo raffigurante una confezione quadrata bianca e blu — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2016/C 222/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: August Storck KG (Berlino, Germania) (rappresentanti: P. Goldenbaum, I. Rohr, T. Melchert e A.-C. Richter, avvocati)